




**PARERE MOTIVATO**  
**n.91 del 26 Giugno 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante per l'ampliamento, tramite procedura Suap, di fabbricati per il ricavo di un nuovo magazzino in via Borgo Padova. Ditta Ferro Distribuzione s.r.l.. Comune di Castelfranco Veneto (TV).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 26 Giugno 2018 come da nota di convocazione in data 25 Giugno 2018 prot. n. 240532;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dalla Ditta proprietaria Ferro Distribuzione s.r.l. con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.133068, 133073, 133076, 133086, 133091 del 10.04.2018 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante per l'ampliamento, tramite procedura Suap, di fabbricati per il ricavo di un nuovo magazzino in Via Borgo Padova nel Comune di Castelfranco Veneto;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.98711 del 29.05.18 assunto al prot. reg. al n.199806 del 29.05.18 dell'ULSS2;
- Parere n.8706 del 30.05.18 assunto al prot. reg. al n.201955 del 30.05.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.1895 del 13.05.18 assunto al prot. reg. al n.204095 del 31.05.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.19427 dell'8.06.18 assunto al prot. reg. al n. 219165 dell'8.06.18 di Alto Trevigiano Servizi;
- Parere n.59024 del 15.06.18 assunto al prot. reg. al n.229168 del 15.06.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 88/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO** che l'intervento in oggetto è relativo, ai sensi dell'art. 4 della LR 55/2012, all'ampliamento delle strutture edilizie dell'attività esercitata dalla ditta Ferro. Tale ampliamento, su lotto individuato verso sud-est dell'attuale sede, e in continuità con la stessa, di proprietà prevede la demolizione di alcune strutture esistenti e la realizzazione di un magazzino. Il complesso esistente è quasi completamente in Z.T.O. – D produttiva: sottozona D2.1 – attrezzature commerciali di completamento; per la restante parte l'ambito di ampliamento è in Z.T.O. – E Agricola: sottozona E2.3 – agricola estensiva delle risorgive. Le scelte del SUAP scontano l'adozione di misure di "compensazione ambientale" in grado di garantire la sostenibilità delle trasformazioni previste; tra i molteplici indicatori ambientali che possono esprimere tale "sostenibilità", nel RAP il Valutatore ha considerato il cosiddetto Indice di biopotenzialità (BTC). Secondo quanto evidenziato dallo stesso, e in virtù delle scelte operate, è garantita l'invariabilità del bilancio energetico-funzionale (espresso in termini di BTC) per l'ambito coinvolto e quindi uno status finale compatibile sotto l'aspetto ambientale.



**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 26 giugno 2018, dalla quale emerge che, "*Variante per l'ampliamento, tramite procedura Suap, di fabbricati per il ricavo di un nuovo magazzino in via Borgo Padova. Ditta Ferro Distribuzione s.r.l. in Comune di Castelfranco Veneto*", non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

Deve essere garantita la compensazione funzionale a garanzia dell'invarianza del bilancio energetico (BTC) per l'intero ambito di SUAP.

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nella "Verifica di Assoggettabilità alla VAS – Rapporto Ambientale Preliminare", e nella documentazione esaminata, con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n.88/2018.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante per l'ampliamento, tramite procedura Suap, di fabbricati per il ricavo di un nuovo magazzino in Via Borgo Padova, ditta Ferro Distribuzione, nel Comune di Castelfranco Veneto, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nella "Verifica di Assoggettabilità alla VAS – Rapporto Ambientale Preliminare";
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- Deve essere garantita la compensazione funzionale a garanzia dell'invarianza del bilancio energetico (BTC) per l'intero ambito di SUAP;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
  - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
    - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
    - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;



- prescrivendo:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Gladiolus palustris*, *Euphrasia marchesettii*, *Lycaena dispar*, *Coenonympha oedippus*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Plecotus auritus*, *Muscardinus avellanarius*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Castelfranco Veneto, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine